

## **TI\_GERICHTE 15.2004.182 vom 4. November 2004**

TI Tribunale d'appello, 2004-11-04, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_15.2004.182](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.2004.182)

FR: TI\_GERICHTE 15.2004.182 du 4 novembre 2004

IT: TI\_GERICHTE 15.2004.182 del 4 novembre 2004

### **Regeste**

contestazione stato di ripartizione

### **Erwägungen**

#### **E. 22**

febbraio 2001, ha bonificato sul conto dell'Ufficio l'importo residuo di fr. 44'000.-- (fr. 2'000'000.-- – fr. 1'956'000.--); che in occasione della seconda assemblea dei creditori, tenutasi il 7 agosto 2001, la maggioranza dei creditori ha chiesto all'Ufficio quale amministrazione del fallimento di “iniziare i contatti per eventuali transazioni con la \_\_\_\_\_” tramite l'avv. \_\_\_\_\_ PI 1; che in seguito all'intervento di quest'ultimo, la \_\_\_\_\_ ha versato un ulteriore importo di fr. 138'000.-- a favore dell'avv. RA 2; che il 9 gennaio 2003, l'avv. PI 1, a nome proprio e per conto di \_\_\_\_\_ PI 2, \_\_\_\_\_ PI 3, \_\_\_\_\_ PI 4, \_\_\_\_\_ PI 5 e \_\_\_\_\_ PI 6i, si è aggravato contro l'ordine dell'CO 0 di riversare tale importo sul conto dell'Ufficio; che con sentenza 12 marzo 2003 (inc. \_\_\_\_\_), questa Camera ha respinto tutti i ricorsi tranne quello inoltrato dall'avv. \_\_\_\_\_ a proprio nome, che è stato dichiarato irricevibile, facendo valere in sostanza che spettava all'Ufficio procedere alla ripartizione delle indennità tra i creditori; che il 17 settembre 2004 l'CO 1 ha depositato lo stato di ripartizione nel fallimento PI 1; che da tale atto si evince che tutti i creditori, ad eccezione di PI 2, PI 3, PI 4, PI 5 e del dott. PI 6, tutti patrocinati dall'avv. RA 2, risultano totalmente perdenti; che con ricorso 29 settembre 2004 RI 1, creditore della fallita, si aggrava contro lo stato di ripartizione, sostenendo che l'importo di fr. 182'000.-- incassato dalla massa fallimentare da parte della \_\_\_\_\_ andrebbe ripartito tra tutti i creditori; che il ricorrente sostiene che dalla graduatoria depositata e cresciuta in giudicato risulta che i crediti notificati dai clienti dell'avv. RA 2 sono stati tutti collocati in terza classe, così come il suo; che non avendo tali creditori richiesto che il loro credito fosse garantito da pegno ai sensi dell'art. 60 LCA, il riparto dell'importo di fr. 182'000.-- dovrebbe avvenire proporzionalmente tra tutti i creditori; che delle osservazioni di PI 2, PI 3, PI 4 PI 5 e del dott. PI 6, nonché di quelle dell'CO 1 si dirà, se necessario, in seguito; che per l'art. 261 LEF incassata la somma ricavata da tutta la massa e divenuta definitiva la graduatoria, l'amministrazione compila lo stato di ripartizione ed il conto finale; che la graduatoria non impugnata entro il termine legale dell'art. 250 LEF acquista forza di cosa giudicata ed essa non può essere corretta più tardi per un errore scoperto in seguito (cfr. DTF 87 III 79); che la graduatoria cresciuta in giudicato costituisce la base dello stato di ripartizione, dalla quale quest'ultimo non può divergere (cfr. Matthias Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 7 ad art. 261); che per l'art. 60 cpv. 1 LCA, nel caso di assicurazione contro le conseguenze della responsabilità civile, il terzo danneggiato ha, fino a concorrenza del risarcimento a lui spettante, un diritto di pegno sull'indennità dovuta allo stipulante (1° periodo); che

l'assicuratore può pagare l'indennità direttamente al terzo danneggiato (2° periodo); che secondo la dottrina (cfr. Roelli/Jaeger , Kommentar zum Schweizerischen Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag, vol. II, Berna 1932, n. 68 ad art. 59 e n. 7 ad art. 60; Benoît Carron , Kommentar zum Schweizerischen Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag, Basilea/Ginevra/Monaco 2001, n. 7-12 ad art. 59 e n. 6-8 ad art. 60), l'art. 60 LCA si applica anche quando l'assicurazione copre le conseguenze di una responsabilità contrattuale stabilita dalla legge, ad esempio in caso d'inadempimento o di cattivo adempimento di un contratto (cfr. art. 97 cpv. 1 CO), anche da parte di un appaltatore (cfr. art. 364 ss. CO); che l'art. 60 LCA risulta quindi applicabile nel caso in esame; che secondo la dottrina ( Roelli/Jaeger , op. cit., n. 20 ad art. 60; Alfred Maurer , Schweizerisches Privatversicherungsrecht, 3. ed., Berna 1995, p. 543 ad 3), l'assicuratore può, in caso di fallimento dello stipulante, pagare l'indennità all'amministrazione fallimentare per conto del terzo danneggiato oppure direttamente in mano di quest'ultimo anche senza il consenso della massa fallimentare; che se l'art. 60 LCA ha sì quale scopo di evitare che l'indennità dovuta dall'assicurazione sia sottratta al danneggiato dai creditori dell'assicurato (cfr. Roelli/Jaeger , op. cit., n. 1 ad art. 60; Carron , op. cit., n. 2 ad art. 60), il legislatore non pare aver inteso conferire al danneggiato un diritto diretto contro l'assicuratore (ad es. DTF 87 I 98, cons. 1; Roelli/Jaeger , op. cit., n. 28 ad art. 60; Carron , op. cit., n. 13 ad art. 60) – contrariamente a quanto prevede ad esempio l'art. 65 cpv. 1 LCStr – e nemmeno un diritto di distrazione – come invece statuito ad esempio all'art. 401 cpv. 3 CO – bensì un semplice diritto di pegno legale, alla stregua dei diritti di ritenzione (art. 895 ss. CC); che nel caso concreto le pretese dei danneggiati PI 2, PI 3, PI 4 PI 5 e del dott. PI 6 avrebbero potuto essere notificate quali crediti garantiti da pegno manuale; che tuttavia le stesse sono state collocate nella terza classe della graduatoria del fallimento PI 1 senza provocare contestazioni; che la collocazione insieme agli altri creditori chirografari determina la ripartizione proporzionale dell'importo incassato dalla massa fallimentare tra tutti i creditori del fallimento secondo le modalità dell'art. 85 RUF; che di conseguenza l'CO 1, ripartendo l'importo incassato dalla \_\_\_\_\_ unicamente tra i creditori PI 2, PI 3, PI 4, PI 5 e dott. PI 6, ha violato gli art. 261 LEF e 85 RUF; che si impone quindi l'annullamento dello stato di ripartizione 17 settembre 2004 depositato dall'CO 1 nel fallimento PI 1; che il ricorso va pertanto accolto; che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF). Richiamati gli art. 17, 20a, 261 LEF; 85 RUF; 61 e 62 OTLEF; pronuncia: 1. Il ricorso 23 settembre 2004 di \_\_\_\_\_ RI 1, \_\_\_\_\_, è accolto. 2. E' annullato lo stato di ripartizione 17 settembre 2004 nel fallimento PI 1. 3. E' fatto ordine all'CO 1 di allestire un nuovo stato di ripartizione nel fallimento PI 1 sulla base dei disposti degli art. 261 LEF e 85 RUF. 4. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità. 5. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, in conformità dell'art. 19 LEF. 6. Intimazione a: - \_\_\_\_\_ RA 1, \_\_\_\_\_ PI 1, \_\_\_\_\_ Comunicazione all'CO 0 per il tramite dell'\_\_\_\_\_. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza Il presidente Il segretario